

NOTA ESPLICATIVA SU PRINCIPALI MODIFICHE DM 9 LUGLIO 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Tra le principali modifiche/integrazioni si segnalano le seguenti:

- viene prorogato al 12 settembre 2010 il termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box;
- è inserita una disposizione con la quale vengono riaperti (senza il limite dei trenta giorni) i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle officine in possesso dei requisiti di cui all'Allegato IB del DM 17/12/2009 che espletano l'attività di autoriparazione nel settore elettrauto. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box restano quelle previste dal medesimo Allegato IB del citato decreto ministeriale; al riguardo viene altresì previsto che i corsi di formazione per le suddette imprese avranno luogo nelle date indicate nel portale SISTRI in numero di due per ciascun anno solare;
- viene prevista l'installazione degli apparecchi di videosorveglianza anche *“agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133”*;
- nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia viene previsto l'inserimento, per i rifiuti dell'Elenco verde”, dell'Allegato VII del Regolamento CE n. 1013/2006 (art. 5, comma 9);
- nell'ipotesi di carico respinto dal gestore dell'impianto di destinazione viene inserita la possibilità che se i rifiuti vengono restituiti al produttore, la loro movimentazione deve essere accompagnata dalla copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione (art. 5, comma 13). Viene altresì prevista anche la possibilità che *“qualora invece i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore stesso direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, indicando il nuovo destinatario”*;
- vengono previste semplificazioni per la microraccolta dei rifiuti pericolosi con l'azzeramento dei termini per la comunicazione al SISTRI dei dati sulla movimentazione dei rifiuti;

- viene contemplata la possibilità, oltre al possibile malfunzionamento del sistema, che anche in caso di mancata copertura della rete, la compilazione alla compilazione della scheda SISTRI, possa essere effettuata per conto di tali soggetti e su loro dichiarazione (da sottoscrivere su copia stampata della scheda) dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima;
- viene inserita una nuova tabella all'allegato II del Dm 17 dicembre 2009 e smi. che ridefinisce i contributi annuali da versare per gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi, per gli imprenditori agricoli e per i comuni con meno di 5000 abitanti (qualora producano rifiuti pericolosi);

<b>Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi</b>		
<b>Addetti per unità locale</b>	<b>Quantitativi annui</b>	<b>Contributo</b>
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	Euro 50
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	Euro 60
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	Euro 60
<b>Imprenditori agricoli</b>		
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	Euro 30
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	Euro 50
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	Euro 50
<b>Comuni con meno di 5000 ab.</b>		Euro 60

I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tali ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

Al riguardo, per i soggetti interessati da tali modifiche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già provveduto al pagamento dei contributi e per i soggetti che, per errore, hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto, viene previsto un diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi,. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet [www.sistri.it](http://www.sistri.it);

- Vengono modificate le “modalità di pagamento dei contributi” di cui all'Allegato II del DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/2/2010, per quanto riguarda il numero del conto corrente postale, il codice IBAN, il beneficiario e le causali di versamento;

- viene riscritto l'articolo 7 del DM 17/12/2009 riguardante i soggetti che, per adempiere agli obblighi previsti dal SISTRI, possono usufruire di modalità semplificate avvalendosi delle organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. Tra tali soggetti rientrano: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 (i soggetti cioè che possono aderire su base volontaria al sistema SISTRI);
- vengono previste le tempistiche e le modalità di compilazione del registro cronologico con la previsione che *“le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta”*;
- Vengono forniti chiarimenti in merito alle definizioni di:
  - a) dipendenti: *“il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.”*;
  - b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimità, dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
  - c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.